

Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per 40 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali

L'algoritmo non può licenziare

Lavoro subordinato con elementi di direzione e controllo

DI MICHELE DAMIANI

Arrivano nuove tutele per 40 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali in Europa. Nessuno potrà essere licenziato da un algoritmo. Una presunzione di lavoro subordinato in presenza di elementi di direzione e controllo. La presunzione, però, scatterà «secondo le normative nazionali e i contratti collettivi vigenti». L'onere della prova sarà in capo alla piattaforma. Pronte, infine, le prime norme europee sull'uso dell'Intelligenza artificiale sul posto di lavoro. Questi alcuni dei punti principali della direttiva Ue per i lavoratori delle piattaforme digitali, sulla quale ieri le istituzioni comunitarie (Consiglio e Parlamento) hanno trovato un accordo definitivo dopo che il testo si era arenato lo scorso 22 dicembre, al momento della ratifica finale. Per entrare in vigore, il testo concordato do-

vrà ora essere adottato formalmente sia dal Parlamento che dal Consiglio.

È stato raggiunto un compromesso rispetto al provvedimento in discussione a dicembre, con alcuni passaggi che sono stati resi meno restrittivi. In generale, la direttiva mira ad arrivare a una definizione chiara e non ambigua dello status dei lavoratori della piattaforma, combattendo il lavoro autonomo fittizio. Quindi, nel caso siano presenti elementi di direzione e controllo da parte del datore di lavoro, si presumerà un rapporto subordinato. La stretta, tuttavia, è meno rigida di quella del testo originario, visto che si demanda comunque la presunzione alla legislazione nazionale o alla contrattazione vigente nel paese. In ogni caso «stabilendo una presunzione effettiva, gli stati membri faciliteranno la lotta al lavoro autonomo fittizio», si legge nella nota diffusa dal Parlamento europeo. L'onere della pro-



Elisabetta Gualmini

va, come accennato, spetterà alla piattaforma.

Gli stati membri dovranno «correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma e la persona che svolge il lavoro tramite piattaforma». Per tutti vale il principio per cui nessun lavoratore può essere licenziato sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema automatizzato. Le piattaforme

dovranno garantire il controllo umano sulle decisioni «che influiscono direttamente sulle persone che lavorano».

Un altro elemento centrale della direttiva è la protezione dei dati personali. Alle piattaforme sarà, infatti, vietato trattare alcuni tipi di informazioni, come quelli relativi alle convinzioni personali o concetti ripresi da scambi privati con altri colleghi. Sarà obbligatorio spiegare nel dettaglio a tutti i propri dipendenti come funzionino gli algoritmi e quale sia l'impatto del comportamento del lavoratore sulle decisioni prese dal sistema.

«Dopo molte ore di negoziati possiamo annunciare l'arrivo dell'accordo», le parole della relatrice della proposta, l'italiana **Elisabetta Gualmini** (Pd). «È un testo equilibrato che tutela i lavoratori, i datori di lavoro "buoni" e che prevede condizioni di parità a livello Ue. Per la prima volta, inoltre, avremo

norme europee sulla gestione degli algoritmi sul posto di lavoro. Ci siamo assicurati che fino a 40 milioni di lavoratori tramite piattaforme digitali in Europa abbiano accesso a condizioni di lavoro eque».

Nella nota diffusa ieri dal Parlamento sono illustrati i numeri relativi all'intero universo dei lavoratori delle piattaforme in Europa. Si parte da un'analisi della Commissione Ue del 2021 che ha rilevato come siano attive più di 500 piattaforme di lavoro digitale e che il settore impiega oltre 28 milioni di persone, una cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025. Attualmente, ci sono almeno 5 milioni di persone che non sono inquadrate correttamente e che rientrano nella definizione di «lavoro autonomo fittizio». Le nuove tutele, come confermato da Gualmini, dovrebbero coprire tutti i 43 milioni di operatori.

© Riproduzione riservata

Secondo gli attuari welfare disomogeneo

«Pressing» degli attuari, affinché il welfare nel nostro Paese passi da un assetto «disomogeneo» (nel quale «milioni di persone hanno protezioni carenti su più fronti») ad uno «integrato», ideato sulla base delle informazioni provenienti dalla previdenza di primo pilastro, anche privata (dei professionisti), e sulle possibili aggiunte di quella complementare, esaminando le coperture sanitarie esistenti. E pronti a fornire una loro soluzione per «rendere più efficace» la conversione in rendita del capitale originata dall'accumulo pensionistico integrativo con la «scissione in più intervalli temporali» di quanto destinato agli iscritti, ipotizzandone, ad esempio, una parte «per gli anni relativi alla speranza di vita alla data della scelta, anche con periodicità variabile», e un profitto «differito vitalizio». È quanto espresso ieri mattina, in audizione nella Commissione parlamentare per il controllo delle forme previdenziali, dalla presidente del Consiglio nazionale degli attuari Tiziana Tafaro, secondo cui è «importante» edificare un welfare in grado di attuare una adeguata «redistribuzione delle risorse disponibili, per ridurre le disuguaglianze di reddito, ricchezza e opportunità, e che tenga anche conto dell'evoluzione possibile delle necessità» assistenziali di giovani e adulti, uomini e donne, lavoratori e non occupati, categorie contrattualmente protette e autonomi, regioni, comuni e aziende di diverse dimensioni. Stimolata dal numero uno della Bicamerale, il deputato della Lega Alberto Bagnai, la guida dei poco più di 1.000 professionisti ha puntato i fari sulla «galassia» privata: dal suo osservatorio (anche) di iscritta all'unico Ente pluricategoriale (l'Epap) ha sottolineato che non ve ne sono di «piccolissimi», tali da far immaginare ipotesi di accorpamento, mentre, in futuro, «si potrà pensare a un fondo di garanzia tra Casse», quale strumento di «mitigazione del rischio» sistemico. Spazio, infine, alla valutazione sull'adeguatezza delle prestazioni (si veda *ItaliaOggi Sette* del 29 gennaio): per gli Istituti «giovani», regolamentati dal decreto legislativo 103/1996, «c'è sicuramente una piccola criticità», ha scandito Tafaro. Però, «tutti, in maniera differente, ci stanno lavorando».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

Piccoli pescatori, contribuzione in salita

Il contributo dei piccoli pescatori

Fondo pensioni	Contribuzione mensile intera	Contribuzione mensile ridotta
Base	€ 0,87	€ 0,48
Adeguamento	€ 116,84	€ 65,06
Totale	€ 117,71	€ 65,54

Sale del 5,4% la contribuzione dovuta dai pescatori per finanziare il proprio Fondo pensioni. Dato che sono stati confermati i benefici per il settore, la misura mensile del contributo in questi casi si riduce a 65,54 euro. I valori utili per quest'anno sono indicati nella circolare Inps n. 29/2024.

Chi sono – Sono pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^a categoria, tenuti dalla capitaneria di porto territorialmente competente. I quali esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti. Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di piscicoltura.

Misura del contributo – Il calcolo del contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è effettuato sulla misura della retribuzione convenzionale vigente, anno per anno, per i lavoratori dipendenti della pesca. In pratica, i pescatori autonomi, pur essendo imprenditori, oltre ad

avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale dei dipendenti.

Sgravio contributivo – La legge Finanziaria 2001 (art. 1, legge n. 388/2000) ha previsto l'estensione in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive. Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 693, legge n. 205/2017) stabilisce che il benefico contributivo, a decorrere dall'anno 2018, sia corrisposto nel limite del 45,07%. Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 607, legge n. 160/2019) in base al quale i citati benefici, sono corrisposti nel limite del 44,32%. Ne consegue che il contributo mensile, al netto della suddetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 65,54.

Contributo maternità – A copertura degli oneri derivanti dell'estensione dei benefici previsti per le prestazioni di maternità agli autonomi della piccola pesca, si provvede con il versamento di un contributo, uguale a quello stabilito per gli altri autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti): 0,62 euro mensili.

Leonardo Comegna

© Riproduzione riservata